DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3

Entrata in vigore

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 539

Versione in vigore dal 1 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-contributi-in-favore-degli-enti/art-3-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it